



MARIO TRIMARCHI

Professore ordinario di diritto civile – Università degli Studi di Messina

LA PROPRIETÀ ITALO-EUROPEA *

SOMMARIO: 1. La dimensione europea della proprietà. – 2. Competenze ordinamentali e criterio gerarchico in materia proprietaria. – 3. L'integrazione tra diritto interno e diritto europeo della proprietà. – 4. Il sistema della proprietà tra complessità e aporie. – 5. La proprietà come diritto fondamentale conformato a tutela di interessi generali. – 6. Gli statuti proprietari ed il problema dell'oggetto del diritto. – 7. Profili conclusivi: dalle proprietà alla proprietà.

1. – La proprietà oggi non può essere compresa limitando l'osservazione al solo diritto interno o nazionale.

Ricorre, infatti, ormai una dimensione europea dell'istituto, supportata da un quadro normativo sufficientemente definito. Il riferimento è, in primo luogo, all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali, che contiene un'articolata disciplina della proprietà, e all'art.1 prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma è la considerazione complessiva dei formanti legislativo, giurisprudenziale e dottrinale che impone una riflessione sul diritto proprietario europeo.

Da qualche decennio, con l'ampliamento delle competenze dell'Unione, ricorrono, infatti, in tanti e diversi settori (ambiente, salute, consumerismo, cultura ma anche reti, energie, etere, concorrenza, impresa, agricoltura, opere dell'ingegno, prodotti finanziari e così via) disposizioni europee di diritto primario nonché una vasta normativa secondaria di attuazione incidenti direttamente o indirettamente su statuti proprietari. In questa stessa ottica, da quasi mezzo secolo la Corte di giustizia, anche in mancanza di precisi riferimenti nei Trattati, ha ritenuto necessario, nella prospettiva della realizzazione delle finalità dell'Unione, occuparsi della proprietà e ha elaborato, rifacendosi alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, varie regole in materia, testimoniate da una copiosa giurisprudenza. Appare, infine, significativa la circostanza che si è avvertita l'esigenza di introdurre nell'edizione definitiva del Draft una parte riguardante la proprietà.

Al di là di questi dati, va evidenziato che la dimensione europea ed internazionale della proprietà si radica nel forte interesse del mercato e del mondo imprenditoriale a disporre in materia di regolamentazioni sovranazionali uniformi. Invero l'attività d'impresa si fonda sugli statuti proprietari, sulla ricorrenza cioè di regole che diano certezza in ordine ai poteri di godimento e di disposizione che i titolari dei diritti possono vantare sulle fonti di utilità. La presenza di una

* Relazione al convegno su "I nuovi confini del diritto privato europeo", tenutosi il 5 e il 6 giugno 2015 presso l'Università La Sapienza di Roma.

JUS CIVILE



regolamentazione sovranazionale appare, quindi, essenziale e ciò non solo in relazione alle forme dell'appartenenza diverse da quelle tradizionali (si pensi alle opere dell'ingegno, alle reti, ai prodotti finanziari, alle parti del corpo) ma anche con riferimento alla proprietà delle cose materiali, soprattutto dei beni mobili dove si è diffusa la definizione normativa a livello europeo delle caratteristiche che ogni cosa deve presentare.

D'altra parte va ricordato come la proprietà, a differenza del contratto, è strumento efficiente di governo e di controllo delle esternalità; la specificazione dei diritti proprietari costituisce, quindi, una forma di regolamentazione decentrata del mercato nella misura in cui l'impresa, ad esempio, sia tenuta a produrre beni che rispettino l'ambiente e garantiscano la salute e la sicurezza dei consumatori.

2. – Per intendere la portata del diritto proprietario europeo, occorre premettere che le relative regole, sia quelle legislative sia quelle giurisprudenziali, non attengono all'intera disciplina dell'istituto e dei suoi statuti; concernono numerosi importanti settori ma certamente non sono ispirate dal canone della completezza e della sistematicità proprio degli impianti codicistici. Ed infatti una parte significativa della disciplina della proprietà è contenuta nelle varie legislazioni nazionali, che, a loro volta, pur presentando storicamente una matrice comune, si differenziano ciascuna rispetto alle altre sotto vari aspetti.

Considerato, allora, che in materia proprietaria ricorre un vasto ed eterogeneo materiale normativo, per cogliere i nuovi confini della proprietà europea occorre, brevemente, verificare l'ambito operativo delle varie fonti.

In primo luogo bisogna accertare se ed in che misura soccorra il criterio della competenza, considerato anche che l'art. 345 TFUE – disposizione, però, approvata negli anni '50 al precipuo fine di consentire agli Stati di procedere alla nazionalizzazione delle imprese – recita che i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. In effetti, in ambito europeo, si riscontrano numerose previsioni che hanno l'obiettivo di limitare e circoscrivere la portata delle disposizioni contenute negli stessi Trattati e nella Carta di Nizza (nella specie l'art.17). Oltre i principi di attribuzione e di sussidiarietà, rilevano in particolare l'art. 6 del TUE e l'art. 51 della stessa Carta secondo il quale le previsioni ivi contenute si applicano esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, e rimane quindi esclusa la loro operatività ogni qual volta ricorra una questione di mero diritto interno.

Al riguardo occorre, però, rilevare come l'espressione “nell'attuazione del diritto dell'Unione” implica il riferimento ad un *corpus* normativo ormai molto esteso ed articolato, all'interno del quale rientrano oltretutto anche le disposizioni di diritto interno emanate in attuazione di direttive europee. Va, inoltre, ricordato che la Corte di Giustizia ha interpretato, anche di recente, detta previsione con una notevole elasticità, cosicché, considerati i valori fondativi, le finalità e le ampie competenze dell'Unione, diventa difficile individuare materie di interesse pro-



prietario (se non alcune residuali) nelle quali le regole primarie europee – e quindi lo steso art. 17 – non possano essere utilizzate al fine di ricostruire alcuni principi dell'istituto e di interpretarne gli statuti.

Comunque, indipendentemente dalla portata che si voglia riconoscere all'art.17, va ribadito che una dimensione europea della proprietà è ormai da tempo acquisita. La presenza di una vasta normativa di rango primario e secondario, oltretutto direttamente applicabile, nonché di una sedimentata giurisprudenza della Corte di giustizia inducono quindi ragionevolmente a concludere nel senso che l'art. 345 TFUE sia una disposizione in larga parte superata, mentre il riferimento alla competenza dell'Unione non rappresenta il criterio decisivo per districarsi nella marea di previsioni vigenti in materia. Occorre dare atto che ricorrono alcuni profili dell'istituto disciplinati per intero o in larga parte dal diritto interno, ma questa circostanza non è di per sé sufficiente per sottovalutare il ruolo delle norme europee sulla proprietà e per escludere la ricerca di momenti di coordinamento e sintesi con quelle interne.

Piuttosto, a quest'ultimo fine, va sempre ricordato che il diritto primario e secondario dell'Unione europea prevale su quello secondario interno. L'art. 17 della Carta di Nizza ed in genere le norme dei Trattati concernenti direttamente o indirettamente la materia proprietaria, possono quindi essere utilizzate per verificare la legittimità ed orientare l'interpretazione delle disposizioni codicistiche o contenute in leggi ordinarie (ad eccezione, come si è detto, di quelle che non presentano alcun tipo di collegamento col diritto europeo).

Questa relazione gerarchica non riesce peraltro a dirimere tutti i conflitti che in ipotesi possono verificarsi tra disposizioni europee e nazionali. E, così, ad esempio, non è adeguatamente definito il problema del rapporto tra le norme dell'Unione europea, in primo luogo l'art. 17, e le regole di cui alla CEDU, nella specie l'art. 1 prot. 1. Al di là, infatti, di una proclamata corrispondenza tra le due previsioni (e la correlata giurisprudenza) – che non risulta però confermata da un loro attento esame –, il recente parere della Corte di Lussemburgo contrario all'adesione dell'Unione europea alla CEDU lascia al riguardo ampi margini di incertezza. Ma soprattutto rimangono non ben definiti i rapporti tra il diritto costituzionale interno (l'art. 42) e le norme primarie dell'Unione europea (sempre l'art. 17 ma anche altre disposizioni dei Trattati) da un lato e le regole di cui alla CEDU (l'art. 1 prot. 1) dall'altro (su questo ultimo rapporto torna di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n.49 del marzo 2015).

3. – Senza richiamare l'abusata ma mai attuata dottrina dei controlimiti, emerge, allora, la necessità di non tenere separati i due ordinamenti e di non ragionare in termini di generale prevalenza dell'uno rispetto all'altro. Il criterio più adeguato per evitare conflitti e per definire il rapporto tra norme primarie europee e norme dei vari ordinamenti nazionali in materia di proprietà appare, piuttosto, quello dell'integrazione, in coerenza d'altra parte con l'orientamento conclamato delle rispettive Corti apicali di procedere in uno spirito di leale collaborazione.

JUS CIVILE



Al riguardo occorre tener presente che il diritto proprietario europeo si è sviluppato nel corso di un periodo sufficientemente lungo, almeno l'ultimo mezzo secolo, e che è stato, quindi, inevitabilmente influenzato dalle discipline nazionali dell'istituto. Ad eccezione che in alcuni settori, emersi di recente, nella massima parte è, dunque, espressione della comparazione degli ordinamenti interni, o anche sintesi delle loro tradizioni comuni. Questi ultimi, d'altra parte, negli ultimi decenni sono certamente diventati tributari del diritto dell'Unione.

Ora, l'esistenza di questo rapporto costituisce il substrato sostanziale al quale occorre riferirsi in sede di coordinamento delle disposizioni apicali europee e nazionali sulla proprietà. Sembra, più precisamente, che nell'unitarietà complessiva dell'ordinamento, si possa individuare e ricostruire un assetto delle fonti di tipo circolare, dove ciascuna di esse, sia quelle legislative sia quelle giurisprudenziali, va interpretata e trova applicazione in una logica di reciproca influenza.

Il criterio dell'integrazione impone, invero, di superare il metodo tradizionale che partendo da consolidati orientamenti di diritto interno si limiti a verificare quali modifiche o novità siano state introdotte in una data materia dal diritto europeo e richiede, piuttosto, di collocarsi in una dimensione nuova della giuridicità, che realizzi il coordinamento e la compatibilità del materiale normativo europeo ed interno.

La stessa Carta di Nizza fornisce chiare indicazioni in questo senso. In particolare il Titolo VII all'art. 52 quarto comma prevede che la sua interpretazione venga effettuata in armonia con le tradizioni costituzionali comuni, mentre all'art. 53 ribadisce che si deve tener conto, tra l'altro, delle Costituzioni degli Stati membri. È, quindi, lo stesso diritto dell'Unione a vietare di leggere le previsioni di cui alla Carta, nella specie l'art. 17, secondo logiche o scelte valoriali divergenti da quelle affermatesi negli ordinamenti nazionali.

Con specifico riferimento al nostro Paese, il sistema primario della proprietà risulta allora dalla combinazione e considerazione unitaria dell'art. 17 della Carta di Nizza, interpretato però tenendo conto dei principi comuni ai vari ordinamenti nazionali ed anche delle scelte valoriali contenute nella Costituzione italiana, e dell'art. 42 della Costituzione, interpretato a sua volta alla luce dei principi in materia dell'Unione europea e segnatamente di quelli desumibili dall'art. 17.

Le disposizioni finali della Carta di Nizza entrano, poi, anche nel merito fissando alcuni criteri che l'interprete deve adottare in modo da escludere proposte che accordino alle formule ivi contenute significati mirabolanti o eccessivi. I riferimenti, essenziali per la materia proprietaria, sono in primo luogo l'art. 54 (rubricato "Divieto dell'abuso di diritto") che impone l'adozione di una concezione del diritto tale da non distruggere o limitare fortemente gli altri diritti fondamentali della persona (e così, ad esempio, integrità, riservatezza, salute, uguaglianza, sicurezza) e poi anche l'art. 52 primo comma che garantisce al titolare il contenuto essenziale del diritto e quindi un nucleo economicamente apprezzabile, nonché il rispetto del principio di proporzionalità negli interventi conformativi.



4. – Il processo storico di integrazione tra diritto europeo e diritto interno in materia di proprietà, pur essendo già allo stato significativo, appare peraltro mobile e talora anche insoddisfacente.

Il vasto ed eterogeneo materiale normativo concernente la proprietà, proprio perché emanato da istituzioni e autorità tra loro inevitabilmente non sempre coordinate, in alcuni casi appare connotato da una limitata razionalità. Non si può fare a meno di notare come in certe materie ricorrano indicazioni e scelte discordanti: si pensi, ad esempio, al delicato e centrale problema dell'oggetto della proprietà, determinato dall'adozione da parte della Corte EDU di un visione particolarmente ampia del concetto di bene tutelato.

Da questo punto di vista il vigente sistema pluricentrico della proprietà è espressione del tempo della complessità che connota la società contemporanea, segnata spesso da grovigli intricati non sempre destinati a risolversi o ad essere composti.

Sembra, allora, di poter dire che nell'attuale fase storica – la riflessione è limitata all'esperienza italiana ma potrebbe essere estesa anche agli altri ordinamenti nazionali – è riscontrabile un sistema aperto italo-europeo della proprietà. In primo luogo un sistema, nel senso che pur nella varietà e molteplicità delle fonti, è possibile cogliere un tessuto connettivo di principi e valori caratterizzanti la materia; un sistema, però, aperto o imperfetto nella misura in cui sconta la presenza di singole aporie e contraddizioni; ed infine italo-europeo in quanto solo dall'integrazione tra le fonti europee, interne (ed anche internazionali) emergono i nuovi confini del diritto di proprietà.

Tale sistema si presenta, poi, disposto e articolato su due piani o livelli tra loro in correlazione.

Il primo è costituito da un nucleo di principi e regole fondamentali di diritto primario-costituzionale europeo, individuate in seguito all'utilizzo del canone sistematico e di integrazione tra lo stesso diritto europeo e i diritti primari-costituzionali interni.

Il secondo è formato da una serie di statuti, costituiti da regole europee di diritto primario e secondario concernenti una data tematica proprietaria ma compatibili con i principi e valori fondamentali, statuti a loro volta risultanti e frutto dell'integrazione tra diritto europeo e diritto interni.

5. – Con riferimento ai principi dell'istituto, va preliminarmente notato che il diritto di proprietà deve essere ascritto alla categoria dei diritti fondamentali. L'indicazione, risultante dalla Carta di Nizza, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è sufficientemente chiara e non può essere disattesa. All'attribuzione di tale qualifica, certamente inusuale e comunemente ritenuta in passato improponibile dal giurista italiano, non vanno, però, riconnessi particolari significati. Essa trova, infatti, una spiegazione alla luce del canone di indivisibilità dei diritti della

JUS CIVILE



persona; va, inoltre, rilevato che la fundamentalità non comporta più l'intangibilità, l'inviolabilità e l'indisponibilità del diritto (né tantomeno la sua necessaria riconoscibilità da parte del diritto positivo) ma più semplicemente designa essenzialmente quei diritti che godono di garanzia rafforzata. La circostanza che la proprietà sia un diritto fondamentale non preclude quindi in alcun modo il suo contemperamento con altri diritti della persona per la realizzazione di interessi generali.

Per quanto, poi, riguarda il contenuto del diritto, bisogna senz'altro fare riferimento all'art. 17 della Carta di Nizza e alla giurisprudenza della Corte di giustizia ma tenendo al pari sempre in conto le disposizioni di apertura del TUE e del TFUE, che enunciano le finalità dell'Unione e delineano il quadro dei valori all'interno del quale i singoli istituti e quindi anche la proprietà devono essere coerentemente collocati. Si può, così, prospettare una concezione della proprietà come insieme essenzialmente di poteri o facoltà, ma anche di limiti e obblighi, conformati dalla legge nel rispetto dei valori fondamentali della persona e delle scelte di un'economia sociale di mercato.

La proprietà è, dunque, in primo luogo potere e cioè facoltà di godere e di disporre di una entità reale fonte di utilità e quindi anche di lasciarla in eredità. L'elencazione delle facoltà proprietarie da parte delle fonti europee non comporta, però, una loro particolare accentuazione né una tutela rafforzata degli interessi proprietari. Nell'ottica dell'integrazione col diritto primario interno va evitata qualsiasi lettura decontestualizzata dell'art. 17: in particolare, una impostazione che richiami visioni ottocentesche di tutela assoluta e incondizionata del diritto si deve ritenere non presentare alcun fondamento positivo. La disposizione, molto più semplicemente, adotta una formula tradizionale in quanto prende atto del modo in cui il diritto viene descritto negli ordinamenti e nei codici nazionali, ed in ultima analisi anche presupposto dal dettato costituzionale.

La tesi della proprietà conformata appare in realtà l'unica coerente alle scelte e alle indicazioni della legislazione e della giurisprudenza europee ed interne. Si è già ricordato il divieto dell'abuso di cui all'art. 54 della Carta di Nizza, che impone il coordinamento e quindi la reciproca limitazione dei diritti. Va, ora, evidenziato come la clausola europea dell'interesse generale (di cui all'art. 17 della Carta di Nizza), non dissimile nella portata, pur nella diversità di accenti, da quella della funzione sociale (di cui all'art. 42 della Costituzione), consente di escludere il ritorno di visioni individualistiche o protoliberali dell'istituto. Anche tutte le Corti (di giustizia, EDU e Costituzionale) richiamano tali clausole per giustificare le innumerevoli e diversificate regolamentazioni proprietarie operate dal diritto europeo o dai diritti nazionali, pienamente ammesse nel rispetto dei principi di proporzionalità dell'intervento conformativo e di uguaglianza nel trattamento per tutti i cittadini.

Occorre, piuttosto, aggiungere che un'impostazione siffatta non appare contraddetta dalle indicazioni legislative e giurisprudenziali di matrice europea in materia di determinazione della misura dell'indennità di espropriazione. È noto come sia l'art. 17 della Carta di Nizza, sia l'art.

JUS CIVILE



1 prot. 1 della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo accordano piena tutela agli interessi dei proprietari espropriati sancendo che l'indennità deve tendenzialmente essere pari al valore del bene abitato. Il successo e la diffusione di questo orientamento hanno indotto taluno a ritenere che si sarebbe realizzato uno stravolgimento o comunque una profonda modifica del modo di concepire il diritto di proprietà, in un'ottica disattenta ai profili sociali. Ora, che l'istituto dell'indennità di espropriazione abbia vissuto un'evoluzione in una logica di maggiore tutela della proprietà è un dato incontestabile; tale processo non va, però, sopravvalutato e assunto quale elemento decisivo per comprendere o definire la proprietà. A parte, infatti, il rilievo che la giurisprudenza europea ammette varie ipotesi nelle quali, ricorrendo interventi di riforma economico-sociale, la misura dell'indennità è ridotta rispetto ai valori di mercato, va evidenziato che l'istituto concerne invero individui determinati e attiene al momento della privazione o sottrazione del diritto e non a quello del suo fisiologico esercizio e, comunque, che la previsione di un'adeguata tutela del proprietario espropriato trova la sua giustificazione non solo nella garanzia in sé della proprietà quanto piuttosto nella necessità di far venir meno sproporzionate e irragionevoli disparità di trattamento tra cittadini, determinate anche da scelte discrezionali delle Autorità in ordine ai beni da espropriare.

6. – Il secondo piano del diritto italo-europeo della proprietà è quello degli statuti proprietari, ciascuno dei quali costituito da un insieme di regole primarie e secondarie aventi origine europea ed interna. E, così, ad esempio, lo statuto dei beni ambientali e paesaggistici è formato da disposizioni contenute nella Carta di Nizza (art. 37), nel TFUE (artt. 191 ss.), in innumerevoli regolamenti e direttive europee e (nell'ordinamento italiano) nella Costituzione (art.9) e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), nonché dalla vasta giurisprudenza europea e nazionale esistente in materia.

Il tema della pluralità degli statuti proprietari attiene al profilo, particolarmente problematico, del possibile oggetto del diritto di proprietà.

La prospettiva codicistica tradizionale secondo la quale la proprietà ha, come oggetto, essenzialmente le realtà corporali o materiali (beni mobili e immobili), pur essendo ancora di riferimento per la disciplina generale vigente, sembra in crisi a favore di una concezione più ampia, denotata dalla presenza di altre forme proprietarie.

La questione, invero non nuova ma ancora non conclusa e definita, segna la storia della proprietà almeno dell'ultimo mezzo secolo. Senza richiamare in questa sede le esperienze nordamericane e la nota teoria delle *New Properties*, e rimanendo in ambito europeo, si può ricordare come da tempo la Corte di giustizia si occupa ad esempio della proprietà intellettuale o sui beni immateriali, da ultimo espressamente prevista anche dall'art. 17 secondo comma della Carta di Nizza, ma soprattutto come la legislazione dell'Unione sia ormai attenta a molteplici tematiche proprietarie quali la multiproprietà, le reti, le energie, l'etere, le informazioni, le conoscenze, i

JUS CIVILE



beni culturali, i beni ambientali, i beni mobili, le risorse naturali, i rifiuti, le opere dell'ingegno, gli strumenti finanziari, il materiale genetico.

Ma è soprattutto in seguito al moltiplicarsi delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che il problema ha acquisito la massima rilevanza. La Corte EDU, infatti, nelle sentenze che ha emanato sull'art. 1 prot.1, ha adottato una interpretazione del concetto di bene, tale da dilatare a dismisura l'ambito della tutela proprietaria. In particolare si è ritenuto che possibili oggetto del diritto sono non solo i beni mobili e immobili, ma anche specifiche modalità del loro godimento e inoltre i servizi, in genere le prestazioni ed in particolare quelle di somme di denaro. La casistica al riguardo è ormai vastissima: si va dal diritto ad ottenere dalla pubblica amministrazione una licenza per gestire un locale pubblico o una concessione per lo sfruttamento di una cava, al diritto di conseguire dallo Stato prestazioni sociali, sussidi o sgravi fiscali, dal diritto ad ottenere un risarcimento per l'illegittimo esercizio da parte pubblica di una prelazione al diritto all'utilizzazione di frequenze televisive, dal diritto di un'impresa ad un finanziamento pubblico al diritto del professionista all'onorario.

La Corte di Strasburgo assume, quindi, che, pur nell'ambito di una disposizione di protezione della proprietà, l'espressione "ogni persona ... ha diritto al rispetto dei suoi beni" vada riferita a qualunque valore patrimoniale, a qualunque entità economicamente rilevante, compresi anche i diritti relativi a contenuto economico. E, però, in questo modo, sfruttando invero l'estrema genericità della previsione, istituisce una equazione impropria tra la nozione di bene e quella di diritto sui beni e rende indifferenziata la tutela proprietaria e quella creditoria.

In realtà questo orientamento della Corte EDU si discosta ingiustificatamente dai principi della materia comuni alla massima parte degli ordinamenti nazionali e si appalesa illogico e difficilmente compatibile con le indicazioni provenienti dalle altre fonti europee.

La constatazione dell'esistenza nel sistema di un'aporia lascia aperto il problema dell'ambito oggettivo del diritto di proprietà. Considerato, infatti, che si va diffondendo una concezione ampia della proprietà, si tratta, allora, di verificare se, in che senso e con quali prospettive sia possibile individuare, nelle nuove materie interessate, oggetti di proprietà.

La soluzione della questione, invero, è esposta al rischio di incorrere in una inversione di metodo. Ove, infatti, si assuma che si ha un diritto di proprietà solo quando sono presenti in una data situazione giuridica tutte le caratteristiche a quello comunemente e tradizionalmente riconosciute (autonomia nelle modalità del godimento, discrezionalità nelle scelte, perpetuità, imprescrittibilità, *jus excludendi*, elasticità, assorbimento delle esternalità positive, ecc.), è evidente che si valuterebbe, con una logica di tipo conservativo, il futuro della proprietà guardando al passato col risultato di non riconoscere dignità proprietaria a molte tra le nuove figure emergenti; mentre, viceversa, da una attenta considerazione dell'evoluzione normativa potrebbero risultare forme proprietarie con caratteri in parte diversi da quelli classici o addirittura la stessa necessità di riconfigurare in termini più elastici l'intero istituto.

L'indagine si presenta, quindi, particolarmente complessa e dagli esiti incerti. Mentre con ri-



ferimento ad alcune figure è lo stesso legislatore a dare delle indicazioni (si pensi, ad esempio, alla proprietà intellettuale e alla proprietà industriale oppure a quella delle reti o ancora ai rifiuti), nella maggior parte dei casi la giurisprudenza e soprattutto la dottrina discutono se sia possibile qualificare in termini proprietari determinate materie (la vicenda più importante è quella della proprietà finanziaria) o se non sia preferibile sfumare i discorsi e ragionare solo di appartenenza (il riferimento è in primo luogo alle parti del proprio corpo e quindi anche al materiale genetico) o di mera disponibilità (tipicamente se ne parla per le somme di denaro).

Al di là delle osservazioni relative alle singole materie, sembra allora che si possa constatare la presenza di una vasta area in evoluzione, dove, accanto alla progressiva affermazione e stabilizzazione di alcuni nuovi statuti proprietari, ne ricorrono vari altri rientranti in una zona grigia, dove non è facile o possibile accedere a soluzioni definitive o sufficientemente condivise.

Un criterio che potrebbe essere utile al riguardo, per evitare di ampliare irrazionalmente a dismisura l'ambito proprietario, è quello delle modalità di soddisfacimento dell'interesse tutelato. Si dirà che ricorre una situazione di tipo proprietario solo quando l'ordinamento garantisce o attribuisce al titolare di un diritto poteri (facoltà) di gestione di determinate utilità, almeno al momento del loro prodursi, tali da consentire la realizzazione del suo interesse con un proprio comportamento e senza la collaborazione altrui.

Al di là, comunque, di tali problematiche, occorre piuttosto notare che al diffondersi in ambito socio-giuridico della logica proprietaria non sempre ha corrisposto una regolamentazione giuridica adeguata. Cosicché, accanto a statuti fortemente conformati, essenzialmente quelli concernenti la tradizionale ricchezza immobiliare (beni culturali, beni ambientali e paesaggistici, terreni edificabili, terreni agricoli, cave), ne ricorrono altri, e soprattutto quelli attinenti al settore mobiliare, oggi fonte assolutamente prevalente del Potere, connotati da una regolamentazione leggera, talora anche (volutamente) poco attenta alla ricorrenza di valori fondamentali (diversi dalla proprietà) che imporrebbero una adeguata conformazione in funzione della realizzazione di interessi generali. Sul versante soggettivo la proprietà delle *corporations* e su quello oggettivo la proprietà di internet nonché quella degli strumenti finanziari sono i migliori esempi di un contesto di particolare criticità, poco attento alla tutela degli interessi di categorie deboli (utenti, risparmiatori ecc.) e, più in generale, dei valori fondamentali della persona.

7. – In conclusione va ribadito come la proprietà negli ultimi decenni, esprimendo tutte le sue potenzialità, abbia acquisito nuove modalità espressive ed un ruolo assolutamente centrale nella società contemporanea, parallelamente all'emergere a livello sovranazionale di esigenze di regolamentazioni uniformi della gestione di beni.

Invero alcune forme proprietarie si sono andate diffondendo ed imponendo anche a causa della loro insoddisfacente regolamentazione a livello europeo e sovranazionale; ma comunque si è potuto individuare un sistema, pur connotato da alcune aporie o contraddizioni interne, costi-

JUS CIVILE



tuito da un nucleo di principi e valori primari e da una pluralità di statuti con quelli compatibili. Un nucleo di regole che si pone nel solco della migliore tradizione giuridico-culturale europea con l'affermazione della proprietà come diritto conformato in funzione della realizzazione di interessi generali e del contemperamento con altri valori della persona.

In questo quadro, senza ovviamente negare la pluralità degli statuti e la ricchezza delle forme proprietarie, sembra di poter dire che si delinea la possibilità di una considerazione in termini unitari dell'istituto, cioè un ritorno, almeno nel sistema italo-europeo, alla proprietà al singolare: con un'espressione il passaggio "dalle proprietà alla proprietà".